

DELIBERA N. 16/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELECOLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMARETE - LCN 184 -”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CORECOM LOMBARDIA N. 13/19 - PROC. 93/19/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge regionale della regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia*”, e sm.i.

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. Lombardia in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 13/2019, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal giorno 2 all’8 ottobre 2019 (prot. 4341/2019), è stata contestata, in

data 06 novembre 2019, e notificata in pari data alla società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 2019, sono andate in onda in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, erroneamente qualificati come “*programmi di informazione*”, caratterizzate dalla presenza, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 e 893, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti. Nei suddetti programmi televisivi, inoltre, si ravvisano episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili.

Di seguito, a mero titolo esemplificativo, si riportano alcuni degli episodi contestati:

- Il 2 ottobre 2019, alle ore 10.32.circa, durante la trasmissione “*Lucio*”, identificata dalla scritta “*programma di informazione*”, il conduttore mostra in video un presunto “*hacker*”, un uomo di cui non rivela l’identità che “*grazie alle sue capacità riesce ad entrare anche nei sistemi più protetti, banche e segreti stato e che è in grado di garantire numeri vincenti*”, mentre in sovrimpressione scorre la scritta “*Soldi garantiti e tanti! Domani sera!*” Subito dopo, (alle ore 10.41 circa) il sedicente *hacker* spiega al pubblico come riesca ad introdursi nel sistema di Lottomatica sfruttando delle falle, mentre appaiono in sovrimpressione le numerazioni a sovrapprezzo 899, il numero per le ricariche *webcom* e le istruzioni per richiedere telefonicamente le “*statistiche del lotto*”. Il conduttore, quindi esorta il pubblico a giocare, mentre sul video compare la scritta “*due numeri certi decisi dai lottomatici*”, mentre si ripetono le indicazioni per chiamare i numeri a sovrapprezzo 893. Infine, alle 10.51 circa, il conduttore esorta al gioco il proprio pubblico dicendo “*se non lo avete mai fatto, prendete una banconota d 10 euro e investiteli in questa quaterna!*”, mentre in sovrimpressione scorre la scritta “*Il grande segreto milionario di Lottomatica*”!
- Nella puntata del 7 ottobre, alle ore 13:30 circa durante il programma “*Veronica*”, sempre indicato come “*programma di informazione*”, la conduttrice, dopo aver mostrato le foto delle asserite vincite, comunica al pubblico che i numeri vincenti le sarebbero indicati telefonicamente da “*Frate Modestino, seguace di Padre Pio*”, verosimilmente riferendosi a Frate Modestino Fucci da Pietralcina, noto per la sua vicinanza a Padre Pio e morto nel 2011. Nel corso della trasmissione il sedicente “*Frate Modestino*” chiama il pubblico a giocare, offrendo “*un terno speciale che appartiene alla Madonna del Rosario*”, mentre in sovrimpressione scorrono i numeri 893 e 899 per l’acquisto dei pronostici;

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, in conformità con quanto prospettato dal Corecom Lombardia, (cfr. relazione prot. n. 4557 del 19 dicembre 2019) risulta che la società Telecolor S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso delle trasmissioni sopra specificate sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

I programmi televisivi in questione, inoltre, non presentano specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a quest'ultimo aspetto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. Inoltre, il continuo indugiare su immagini suggestive di personaggi divinatori, può concretare un caso di sfruttamento della superstizione e della credulità dei soggetti più vulnerabili psicologicamente;

CONSIDERATO che i commi 1 e 3 dell'art. 5 ter della delibera 538/01/CSP stabiliscono che “[..]nel corso delle trasmissioni di televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”, e che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell'art. 5 ter della delibera 538/01/CSP sancisce che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; ed evitare ogni forma di sfruttamento della prostituzione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitré/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2018 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. n. 13/2019 nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Telecolor S.r.l, con sede legale in via Antiche Fornaci, 44, Cremona (P.I. 00899860191) di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 16/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 16/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone